SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 108**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

LEGGE 23 aprile 1991, n. **144.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **145.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **146.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **147.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

LEGGE 23 aprile 1991, n. **149.**

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione.

Da 91G0176 a 91G0181

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **25:**

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1991.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1987/1992 - 27ª emissione» sorteggiate il 16 aprile 1991.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1987/1994 - 28ª emissione» sorteggiate il 16 aprile 1991.

Obbligazioni «OO.PP. tasso variabile - 1985/2000 - 23ª emissione» sorteggiate il 16 aprile 1991.

Obbligazioni «OO.PP. tasso variabile - 1986/1998 - 32ª emissione» sorteggiate il 16 aprile 1991.

Obbligazioni «OO.PP. 11% - 1989/1999 - 56ª emissione» sorteggiate il 16 aprile 1991.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico:

Rimborso di obbligazioni «AN/81 - 15%».

Obbligazioni «AZ/83 - T.V.» sorteggiate il 19 marzo 1991.

Obbligazioni «AV/83 - 17,5%» sorteggiate il 19 marzo 1991.

Obbligazioni «AQ/82 - 17,5%» sorteggiate il 10 aprile 1991.

R.T.F. - Rodolfo Tettamanti & Figli, società per azioni, in Lurate Caccivio: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1991.

CIR S.p.a. - Compagnie industriali riunite, società per azioni, in Leinì: Estrazione di obbligazioni.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 3 aprile 1991.

Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 3 aprile 1991.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 3 aprile 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1991.

Modificazioni al regolamento di assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 04/84187 del 10 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 2 del regolamento approvato con il citato decreto n. 04/84187 del 10 ottobre 1990;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al regolamento di cui al citato decreto n. 04/84187 del 10 ottobre 1990 allo scopo di far coincidere le date delle estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali con le date delle estrazioni del concorso a premi abbinato al *referendum* «Il Campionissimo 1991» la cui realizzazione si avvale dell'utilizzazione della cartolina di partecipazione alle estrazioni dei premi settimanali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette;

Vista la delibera del 5 marzo 1991 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole in merito alla variazione delle date delle sottoindicate estrazioni settimanali;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali dei giorni 25 marzo, 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, 6, 13, 20 e 27 maggio 1991 sono anticipate ai giorni 23 e 30 marzo, 6, 13, 20 e 27 aprile, 4, 11, 18 e 25 maggio 1991.

Le estrazioni dei giorni sopraindicati si svolgeranno a Roma, in forma pubblica, presso la sede del concessionario del servizio, alle ore 9 alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario, uno del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dal funzionario dell'intendenza di finanza di Roma appositamente incaricato della vigilanza del concorso a premi abbinato al *referendum* «Il Campionissimo 1991», in qualità di presidente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Roma, 20 marzo 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

91A2088

DECRETO 4 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11, 12 e 13 marzo 1991: ufficio del registro successioni di Napoli; 1ª e 2ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, a causa di ripetute segnalazioni telefoniche anonime, che preannunciavano l'esistenza di un ordigno esplosivo;

in data 16 marzo 1991: uffici del registro: atti pubblici; atti privati; bollo e demanio di Napoli, nonché la 3ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli; a causa di telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo;

in data 20 marzo 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, a causa del guasto all'impianto idraulico e la conseguente interruzione dell'erogazione di energia elettrica;

in data 28, 29 e 30 marzo 1991: ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 29 e 30 marzo 1991: ufficio del registro atti civili di Messina, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 30 marzo 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catanzaro, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

dal 6 all'8 aprile 1991: ufficio del registro di Sciacca, a causa della disinfestazione e disinfezione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, delle conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 11, 12 E 13 MARZO 1991

Regione Campania:

ufficio del registro successioni di Napoli;

1ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli;

2ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

IN DATA 16 MARZO 1991

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli;

ufficio del registro atti privati di Napoli;

ufficio del registro bollo e demanio di Napoli;

3ª conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

IN DATA 20 MARZO 1991

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa.

IN DATA 28, 29 E 30 MARZO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Barcellona Pozzo di Gotto.

IN DATA 29 E 30 MARZO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Messina.

IN DATA 30 MARZO 1991

Regione Calabria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catanzaro.

DAL 6 ALL'8 APRILE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2089

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 17 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468, del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 17 aprile 1991, al prezzo fisso di L. 97,45%.

L'asssegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 17 al 27 aprile 1994. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 17 al 27 marzo 1994. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 17 al 27 aprile 1994, muniti delle cedole di scadenza 17 ottobre 1994 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 17 aprile e al 17 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 17 ottobre 1991 e l'ultima il 17 aprile 1997.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 17 aprile 1977, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 2,55% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 97,45% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito preso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 aprile 1991, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 17 aprile 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quitanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Su fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 17 APRILE 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 17 APRILE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe: negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola: nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 17 APRILE 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1991, valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli

anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1994 e 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 93

91A2071

DECRETO 5 aprile 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348419 in data 20 marzo 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, con godimento 1° aprile 1991, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1991, di cui al decreto ministeriale del 20 marzo 1991, citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 aprile 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° aprile 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 157.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 marzo 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 aprile 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 94

91A2072

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 23 aprile 1991.

Proroga dell'affidamento in concessione di opere conferito alla S.p.a. Italispaca limitatamente alle attività comunque connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 63/1991).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attività per la concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara;

Vista l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo 1991 con la quale sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze medesime, prendendo atto del subentro nel rapporto con il concessionario Italispaca;

Ritenuto che successivamente all'adozione dell'ordinanza predetta è maturato il termine di scadenza della convenzione con la nominata società concessionaria, la quale ha provveduto all'espletamento e definizione dell'affidamento di opere, per le quali risultano, al 5 febbraio 1991, già avviate le procedure di gara;

Vista la nota n. 2042 dell'8 aprile 1991 con la quale la società Italispaca ha comunicato di ritenere concluso il proprio impegno per maturazione del termine triennale dalla stipula con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della convenzione di concessione datata 8 aprile 1988;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'effettuazione delle gare di appalto, onde pervenire ad una sollecita consegna dei lavori e consentire la realizzazione delle opere commesse;

Ritenuto che i predetti adempimenti debbono necessariamente essere realizzati per il tramite del soggetto cui, in virtù del rapporto convenzionale scaduto, erano già state trasferite tutte le funzioni relative;

Ritenuto altresì che, per l'accelerazione delle procedure di esecuzione delle opere in relazione ad esigenze di varianti progettuali nonché ad eventuali interferenze con servizi pubblici, è opportuno procedere in conformità alla legislazione regionale vigente;

Avvalendosi dei poteri conferiti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988 convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dall'8 aprile 1991 l'affidamento in concessione alla S.p.a. Italispaca è prorogato di mesi cinque, limitatamente alle attività comunque connesse alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria ed affidate in appalto o per le quali, alla data del 5 febbraio 1991, erano state avviate le procedure di gara.

Il rapporto resta disciplinato dagli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 tra la predetta società concessionaria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Agli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, si applica l'art. 23, comma primo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Le perizie suppletive e/o di variante di cui al suddetto comma primo dell'art. 23 sono redatte dal concessionario che, per le predette finalità, concorda con l'impresa assuntrice dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi eventualmente necessari.

Sulle varianti e sui verbali di concordamento di eventuali nuovi prezzi esprimono parere l'ingegnere capo e l'ispettore regionale tecnico presso l'assessorato ai lavori pubblici, al cui nulla osta è comunque subordinata l'esecuzione.

Le perizie e i verbali di cui al comma precedente sono trasmessi all'ufficio speciale di cui all'art. 1 dell'ordinanza del presidente della regione siciliana 26 marzo 1991, n. 41/91.

Art. 3.

All'affidamento a trattativa privata dei lavori di spostamento dei servizi pubblici interferenti con le opere da eseguire nonché al pagamento dei contributi di allacciamento ai pubblici servizi provvede direttamente l'ingegnere capo, su proposta del direttore dei lavori, nei limiti delle somme a disposizione ed, in ogni caso, sino all'importo di lire 100 milioni.

Per importi superiori resta ferma la competenza dell'ufficio speciale, del quale la presidenza della regione siciliana si avvale in virtù dell'ordinanza 26 marzo 1991, n. 41, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della stessa ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 23 aprile 1991

Il presidente: NICOLOSI

91A2092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 2 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1280 —	1280 —	1278,50	1280 —	1280 —	1280 —	1276,660	1280 —	1280 —	1280
E.C.U.	1523,950	1523,950	1522 —	1523,950	1523,950	1523,950	1524 —	1523,950	1523,950	1523,95
Marco tedesco	741 —	741 —	740,650	741 —	741 —	741 —	740,700	741 —	741 —	741
Franco francese	218,790	218,790	219,500	218,790	218,790	218,790	218,810	218,790	218,790	218,790
Lira sterlina	2188,700	2188,700	2189 —	2188,700	2188,700	2188,700	2187,800	2188,700	2188,700	2188,700
Fiorino olandese	657,360	657,360	657,50	657,360	657,360	657,360	657,310	657,360	657,360	657,360
Franco belga	36,005	36,005	36,050	36,005	36,005	36,005	36,005	36,005	36,005	36 —
Peseta spagnola	11,996	11,996	12,060	11,996	11,996	11,996	11,991	11,996	11,996	11,990
Corona danese	193,750	193,750	193,75	193,750	193,750	193,750	193,760	193,750	193,750	193,750
Lira irlandese	1981,800	1981,800	1982 —	1981,800	1981,800	1981,800	1981,100	1981,800	1981,800	—
Dracma greca	6,826	6,826	6,810	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	6,826	
Escudo portoghese	8,665	8,665	8,620	8,665	8,665	8,665	8,652	8,665	8,665	8,660
Dollaro canadese	1112 —	1112 —	1111 —	1112	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —
Yen giapponese	9,269	9,269	9,250	9,269	9,269	9,269	9,273	9,269	9,269	9,260
Franco svizzero	875,600	875,600	875 —	875,600	875,600	875,600	875,480	875,600	875,600	875,600
Scellino austriaco	105,266	105,266	104,850	105,266	105,266	105,266	105,260	105,266	105,266	104,250
Corona norvegese	190,170	190,170	199,750	190,170	190,170	190,170	190,110	190,170	190,170	190,170
Corona svedese	207,230	207,230	208 —	207,230	207,230	207,230	207,230	207,230	207,230	207,23
Marco finlandese	318,670	318,670	317 —	318,670	318,670	318,670	318,620	318,670	318,670	
Dollaro australiano	995,700	995,700	996 —	995,700	995,700	995,700	994,250	995,700	995,700	995,700

Media dei titoli del 2 maggio 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,25
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,50
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,300
» » » 22- 6-1987/91	98,375
» » » 18- 3-1987/94	84,475
» » » 21- 4-1987/94	84,475
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109 —
» » » TR 2,5% 1983/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	100
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	100,200
» » » » 19- 5-1986/92	100,900
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,600
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,200
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,350
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,475
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,475
»	»	»	»	1-11-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,55
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,525
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,175
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,920
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,925
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,450
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11,50%	1-11-1991	99,650
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,675
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,750
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,275
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,275
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,200
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,250
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				16- 7-1984/91	11,25%	100,050
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,750
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	99,425
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,200
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,425
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	101,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,625
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,220
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,125
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,020
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,650
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,450
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02051

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone corcostanti l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 10 maggio 1991 negli uffici dei comuni di Olbia, Loiri, Monti, Telti (provincia di Sassari).

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 1° aprile 1975.

91A2056

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale 26 luglio 1990, è stato riattribuito il marchio di identificazione «18 VT» alla ditta Blanda Angelo, con sede in Montalto di Castro, via Aurelia, 49, già assegnataria dello stesso marchio e decaduta dalla concessione ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale 1° ottobre 1990, è stato riattribuito il marchio di identificazione «3 BN» alla ditta Orzellecca, con sede in Benevento, piazza Orsini, 4, già assegnataria dello stesso marchio e decaduta dalla concessione ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

91A2094

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvvigionamento dei bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui al decreto ministeriale 29 febbraio 1988, per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali.

A norma del decreto del Ministro della sanità del 29 febbraio 1988, tutte le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate a cura del produttore del farmaco, di bollini aventi le caratteristiche di sicurezza di cui all'art. 3, comma 3 del citato decreto.

Si rende noto che in attuazione della disciplina richiamata:

1) le industrie farmaceutiche invieranno o confermeranno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la massima tempestività, e comunque non oltre il 31 maggio 1991, gli ordini di fornitura dei bollini di sicurezza relativi a tutte le confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico, già registrate e immesse in commercio;

2) l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato procederà conseguentemente,anche attraverso l'affidamento a ditte fiduciarie, all'evasione degli ordini di cui al punto 1) entro il 31 luglio 1991;

3) conseguentemente dalla suddetta data del 31 luglio 1991 decorreranno, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, i centottanta giorni nei quali le industrie potranno utilizzare le scorte del materiale di confezionamento non conformi alle prescrizioni dello stesso.

91A2095

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 18 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Destra Garigliano a responsabilità limitata», con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Orsini in data 6 marzo 1970, rep. 14325, reg. soc. 2566, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa di miglioramento agricolo Limatella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Giuliani in data 9 ottobre 1972, rep. 1430, reg. soc. 3318, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Valle Cupa - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Maenza (Latina), costituita per rogito Falessi in data 12 maggio 1982, rep. 5273, reg. soc. 7714, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Società cooperativa pastori e agricoltori Maentini S.r.l.», con sede in Maenza (Latina), costituita per rogito Stipa in data 1° dicembre 1970, rep. 7567, reg. soc. 2802, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «C.A.M. - Cooperativa allevatori Monticellani» a responsabilità limitata, con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Orsini in data 17 giugno 1975, rep. 85092, reg. soc. 4426, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Centro sviluppo agricolo - C.S.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 27 gennaio 1976, rep. 37680, reg. soc. 4671, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Santa Giovanna» a responsabilità limitata, con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 21 dicembre 1965, rep. 59128, reg. soc. 16/66, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Sarda» a responsabilità limitata, con sede in Prossedi (Latina), costituita per rogito Farano in data 6 settembre 1979, rep. 19879, reg. soc. 6081, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Co.Al.Zoo.S. Cooperativa allevatori zootecnici setini» a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Farano in data 23 settembre 1972, rep. 5860, reg. soc. 3286, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Halley 86 - Soc. coop. a r.l.» (già «Halley - Soc. coop. a r.l.)», con sede in Altavilla Silentina (Salerno), costituita per rogito Pessolano in data 1° aprile 1986, rep. 4026, reg. soc. 886/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «La Stella S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 18 luglio 1980, rep. 74528, reg. soc. 1655, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Scafa» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 2 aprile 1965, rep. 56629/7530, reg. soc. 647, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «C.S.C.A. - Cooperativa sannita carni alternative - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 6 ottobre 1982, rep. 111080, reg. soc. 2022, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Sant'Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito De Sena in data 9 marzo 1984, rep. 1331, reg. soc. 2048, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «La Rosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 16 settembre 1987, rep. 14753, reg. soc. 7389/1987, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Alcide De Gasperi - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Mignano Monte Lungo (Caserta), costituita per rogito Gamberale in data 27 ottobre 1977, rep. 28707, reg. soc. 774/78, tribunale di Cassino.

91A2096

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 1/3151 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.904.540.670 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 14.925.174.052 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, dalle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A2097

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Acqua Silva» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Vivypak»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 1941 del 4 marzo 1991, esecutiva ai sensi di legge, la società in nome collettivo Sorgente Orticaia di Sgrilli Otello e C., con sede in Montecatini Terme, viale Verdi, 48, provincia di Pistoia, e stabilimento di produzione in Pistoia, località Pracchia, via Forravilla, 29, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua Silva» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di centilitri 50, 75, 100, 150, 200, nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua è stato consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (I.C.I.) Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Acqua Silva», nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica, in:

A) Bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), contrassegnate dalla società medesima con specifici simboli.

B) Bottiglie prodotte partendo dal materiale PET «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifici marchi.

C) Bottiglie prodotte partendo dal materiale PET «Vivypak» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifici marchi.

D) Bottiglie prodotte dalla società richiedente nello stabilimento di cui alla delibera n. 1941 del 4 marzo 1991 partendo dalle preforme del materiale PET «Lighter» prodotte e fornite dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), che le contrassegna con specifici simboli; tali bottiglie sono contrassegnate sul fondo dalla società richiedente con il marchio «Silva».

E) Bottiglie prodotte dalla società richiedente nello stabilimento di cui alla delibera n. 1941 del 4 marzo 1991 partendo dalle preforme del materiale PET «Melinar B 90» prodotte e fornite dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifici marchi; tali bottiglie sono contrassegnate sul fondo dalla società richiedente con il marchio «Silva».

F) Bottiglie prodotte dalla società richiedente nello stabilimento di cui alla delibera n. 1941 del 4 marzo 1991 partendo dalle preforme del materiale PET «Vivypak» prodotte e fornite dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifici marchi; tali bottiglie sono contrassegnate sul fondo dalla società richiedente con il marchio «Silva».

Tutti i contenitori di materiale PET saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10799 del 10 dicembre 1990; tali contenitori non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società richiedente deve riportare gli estremi della deliberazione n. 1941 del 4 marzo 1991.

È stata concessa alla S.n.c. Sorgente Orticaia l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dei nuovi locali che costituiscono l'ampliamento dello stabilimento esistente e già autorizzato di produzione dell'acqua minerale «Acqua Silva» ubicato in comune di Pistoia, località Pracchia, via Forravilla, 29, a norma dell'art. 27, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; tali nuovi locali completamente ultimati, sono quelli specificati nelle relazioni descrittive datate 13 giugno 1990 e 6 febbraio 1991 citate in premessa della deliberazione n. 1941 del 4 marzo 1991 e nei disegni a quest'ultima allegati n. 1, n. 2*A*, n. 2*B*, n. 3 n. 4*A*, n. 4*B*, n. 5.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 1941 del 4 marzo 1991 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della predetta delibera ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti in detta delibera. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'U.S.L. zona 8 - Pistoia, o disposte dal componente la Giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

91A2058

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato concernente la formazione del Governo
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1991)

Si precisa che nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione dell'incarico conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio on. Fermo Mino Martinazzoli è la seguente: «*per le riforme istituzionali e gli affari regionali*».

91A2158

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali on. Fermo Mino Martinazzoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1991).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 10, dove è scritto: «*... per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ...*», leggasi: «*... per le riforme istituzionali e gli affari regionali ...*»;

nelle premesse, nonché nel primo comma del dispositivo del decreto, dove è scritto: «*... per gli affari regionali e le riforme istituzionali*», leggasi: «*... per le riforme istituzionali e gli affari regionali*».

91A2139

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 22 novembre 1990 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1991)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, secondo rigo, dove è scritto: «Storia della *traduzione* classica;», leggasi: «Storia della *tradizione* classica;».

91A2041

Avviso relativo al comunicato recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe riportato alla pagina 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'Università di Genova, facoltà di economia e commercio, dove è scritto: «tecnica amministrativa delle imprese *di navigazione*.», leggasi: «tecnica amministrativa delle imprese *marittime*.».

91A2137

Comunicato relativo all'avviso di rettifica concernente il comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1991).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, alla pagina 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Istituzioni di *matematica*», leggasi: «Istituzioni di *matematiche*».

91A2138

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Bonnsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 315.000
- semestrale ... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 600.000
- semestrale ... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 79.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 8 0 9 1 *

L. 1.200